

I PARCHEGGI DEI SUPERMERCATI SONO SOGGETTI A TARI, SALVO PROVA CONTRARIA.

di Marco Fosco e Robert Brideson

La tassa rifiuti in relazione alle aree scoperte è da sempre motivo di contenzioso, sin dalla TARSU si è cercato di circostanziare la loro suscettibilità a produrre rifiuti solidi urbani e quindi giustificare il loro assoggettamento.

La giurisprudenza, più volte chiamata in causa, ha cercato di mantenere una linea comune al riguardo avendo come caposaldo la distinzione tra le aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative. La diversificazione tra queste due fattispecie la troviamo per la prima volta nel Dpr n. 915 del



10 settembre 1982, più precisamente all'art. 21, in cui si prevedeva che la tassa rifiuti doveva essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

Proseguendo l'excursus normativo troviamo ulteriori precisazioni circa la distinzione a carattere oggettivo di tali superfici. A titolo esemplificativo e non esaustivo è opportuno richiamare il DL n. 8 del 26 gennaio 1999 ed il Dlgs n. 22 del 5 febbraio 1997 istitutivo della TIA, secondo il quale la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Con la L. 147/2013 ovvero con l'introduzione della TARI, quale evoluzione della TARSU, l'attenzione si sposta su un altro concetto cardine: la suscettibilità a produrre rifiuti solidi urbani. La normativa di

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

riferimento, al comma 641 dell'articolo unico precisa che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. L'interpretazione della norma configura un'esclusione della tassazione solo per le aree scoperte che, ai sensi del Codice civile, presentino la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative.

L'operatività di un'area è conferita dall'oggettiva potenzialità a produrre rifiuti in aggiunta rispetto a quelli prodotti dall'area principale che già versa il tributo e di fatto rappresenta dunque una ulteriore estensione dell'attività svolta. È questo il principio cardine sotteso sia alla sentenza della Cassazione n. 18500/2017, sia alla sentenza della CTR n. 1753/2019 che si sono pronunciate sulla tassabilità ai fini TARSU delle aree destinate a parcheggio dei supermercati.

In entrambi i dispositivi si richiama esplicitamente l'art. 62 comma 1 del Dlgs 507/1993 secondo il quale il presupposto impositivo TARSU, replicabile nell'odierna TARI, è determinato dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde quindi dalla specie del titolo giuridico o di fatto in base al quale l'area o il locale siano occupati o detenuti. Gli Ermellini della Suprema Corte menzionando il comma 2 del medesimo articolo, precisavano che nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che “non possono” non sono nella condizione oggettiva di produrre rifiuti – fra l'altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente si esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015).

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

La CTR Puglia oltre a ribadire che la carenza di prove da parte del contribuente, circa la dimostrazione di inidoneità a produrre rifiuti o di non averne mai prodotti, induce a ritenere tassabile l'area, aggiunge che le superfici destinate ad area di manovra dei mezzi adibiti al trasporto sono di certo operative, essendo peraltro indispensabili e strumentali all'attività commerciale della società contribuente. Secondo la Commissione non sarebbe infatti concepibile una struttura commerciale di certe dimensioni senza aree di parcheggio o di manovra.

La presunzione della produzione di rifiuti urbani è un tema già consolidato in giurisprudenza, non da ultimo la sentenza di Cassazione n. 17434/2013 ha ribadito che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione. L'affermazione traduce un accertamento di fatto correttamente dedotto da presunzione, logicamente e congruamente motivato in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi; dato ovvio e non bisognevole di specifica dimostrazione. Il dispositivo richiamava inoltre la relazione asseverata presentata dal contribuente mediante la quale la società ricorrente difatti evidenziava la presenza "una produzione media giornaliera di rifiuti pari a Kg 0,412" avvalorando così la decisione della Corte.

Se da un lato abbiamo visto che la produzione dei rifiuti è considerata in maniera presuntiva, dall'altro riscontriamo casi in cui il contribuente è riuscito a dimostrare l'effettiva inidoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti urbani: è quanto emerge dalla sentenza CTP di Roma n. 3496/2018 con la quale la Commissione accoglieva il ricorso della società proprietaria di un centro commerciale. La ricorrente aveva presentato all'ufficio tributi del comune di riferimento idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e per la gestione dei quali la società si avvaleva di un soggetto terzo.

In conclusione, possiamo senza dubbio constatare che seppur non ci sia ad oggi un orientamento consolidato circa la tassazione o meno delle aree destinate a parcheggio dei supermercati, la giurisprudenza ha fatto sempre prevalere il principio secondo cui tutte le cause di esenzione o agevolazione da prelievo devono essere dichiarate e oggetto di specifica prova da parte del contribuente.

Roma, 31 luglio 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788